



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 10 ottobre 2011, n. 228

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 32 MW da realizzare nel Comune di Candela (FG), in località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo" - Proponente: PUGLIA ENERGIA S.R.L, sede legale: Via Uberti n.14, 47521 - Cesena, già SOEMS S.p.a. Via Paul Harris n. 5 Mercato Saraceno 47025 (FC).

L'anno 2011 addì 10 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 27.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5633 del 10.04.2007 di questo Servizio, la Soems S.p.a. chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) della proposta di impianto eolico nel Comune di Candela (FG), in località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo".

Questo Settore con nota prot. n. 8464 del 24.05.2007 scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Candela, alla Provincia di Foggia e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per richiedere, a seguito della verifica documentale effettuata, integrazioni relativamente agli elaborati trasmessi. Il Comune di Candela veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione al proprio Albo pretorio del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.l. n. 11/2001 e s.m.i. A tale richiesta la Società proponente, con nota del 20.07.2007 acquisita al prot. n. 12279 del 25.10.2007 di questo Servizio, riscontrava trasmettendo le integrazioni documentali.

Il Comune di Candela, con nota prot. n. 17369 del 15/11/2007 di questo Servizio, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., e inviava l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto.

La società Soems S.p.a., con nota del 02.08.2010 acquisita al prot. n. 10831 dello 09.08.2010, trasmetteva la documentazione con cui trasferiva l'iniziativa in oggetto alla società Puglia Energia s.r.l. dichiarando che l'impianto da realizzare nelle località "Giancamillo-Serra D'Isca-Liseo" sarebbe stato costruito ed esercito da quest'ultima.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata

sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area in cui verranno localizzati gli aerogeneratori ricade interamente nel territorio comunale di Candela (FG) alla località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo" (da Doc. "S145T021, Relazione", p.7)

==> Numero di aerogeneratori: 16 (ibidem)

==> Potenza unitaria: 2 MW (ibidem)

==> Potenza complessiva: 32 MW

==> Diametro rotore: 82 m (ibidem)

==> Altezza torre (al mozzo): 98 m (ibidem)

==> Sviluppo verticale complessivo: 139 m

Coordinate: ricavate da Tav. " All. B, Relazione Tecnica", p.15 (Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST).

Il proponente dichiara che la sottostazione di connessione alla RTN verrà ubicata nel territorio di Deliceto in località Marana e sarà oggetto di una successiva richiesta (pag. 3 "Relazione tecnica"). Il tracciato del cavidotto è tratto dal file Tavola 1.2 Corografia, distribuzione dell'impianto sul territorio comunale. dwg, contenuto nella documentazione digitale allegata all'istanza.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) il parco eolico si colloca all'interno di un territorio in cui sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che vi sia un significativo impatto cumulativo legato alla presenza di numerosi aerogeneratori collocati non solo nell'area vasta, ma anche in prossimità dello stesso sito d'intervento. Sarebbe stato pertanto necessario svolgere anche una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area (SP 102, SP 95, SP 101 coincidente con il tratturello Candela - Pescasseroli). Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema;

2) il progetto prevede l'installazione di 16 aerogeneratori (di seguito AG) con uno sviluppo verticale complessivo di 139 m (considerando l'altezza al mozzo di 98 m) e un diametro del rotore di 82 m. Per quel che attiene l'analisi degli impatti visivi, i punti di osservazione selezionati dal proponente (Tavola "Percezione Visiva - Viste Prospettiche") rendono conto solo in parte della relazione tra gli elementi naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio e l'impianto: mentre la tecnica di rappresentazione adottata restituisce l'incidenza delle torri sulla morfologia dei luoghi e l'elevato grado di visibilità

dell'impianto rispetto a ricettori selezionati dallo stesso proponente, risulta invece non efficacemente rappresentata la relazione con il paesaggio che si caratterizza per la presenza di dominanti ambientali legate alla presenza del torrente Carapelle e Calaggio, torrente San Gennaro con cui l'impianto potrebbe interferire. La Tavola "Percezione visiva - Viste prospettive" evidenzia l'impatto visivo significativo e negativo su una serie di punti sensibili fra cui il centro storico di Candela, in posizione orografica dominante, che si configura come punto panoramico da cui si rilevano gli elementi naturali che caratterizzano la valle quali le aree a vincolo paesistico (art. 142, D.L. 42/2004) segnalate dalla Tavola "Carta dei vincoli";

3) per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti l'area è individuata come zona agricola (H), tuttavia considerata la posizione dell'area di installazione del parco oggetto di valutazione, non distante dai limiti amministrativi dei Comuni di Sant'Agata di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio, sarebbe stato necessario tener conto anche delle corrispondenti previsioni urbanistiche, non essendo esclusa la vicinanza di aree edificabili a meno di 1 km dall'impianto in progetto;

4) le valutazioni operate dal proponente non consentono di escludere impatti su flora, fauna ed ecosistemi relativamente a:

- interferenza del tracciato del cavidotto e della relativa viabilità da adeguare e di nuovo impianto a servizio degli AG (01-02, 07-10, 14-15-16) con aree a pascolo naturale e praterie, arbusteti e cespuglietti presenti lungo i corsi d'acqua che caratterizzano il territorio (torrente Carapelle e Calaggio, torrente San Gennaro) nei quali la Tavola "Carta della vegetazione" indica la presenza di vegetazione igrofila, e che nell'area vasta di riferimento, contribuiscono ad assicurare funzioni di connettività con i nodi della rete ecologica regionale;

- interferenza del tracciato del cavidotto, nel tratto di connessione degli AG 07-10, con aree boscate presenti lungo la strada provinciale SP 101 non adeguatamente evidenziate negli elaborati presentati dal proponente ma rilevabili dall'osservazione della ortofoto Sit Regione Puglia 2006 e dalla Carta Tecnica Regionale;

- gli impatti sull'avifauna anche in relazione alla presenza di parchi eolici già dotati di parere di compatibilità ambientale e/o autorizzati;

5) ulteriori criticità si riscontrano in merito all'interazione del progetto con il suolo e sottosuolo per:

- la posizione degli AG nn. 2, 3, 4, 5 e 6 e delle relative opere accessorie in un'area classificata come PG2 ad elevata pericolosità geomorfologica e degli AG nn. 1, 7, 8, 9, 11 e 12 in aree PG1 del Piano di Bacino stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia;

- la possibile interferenza, in fase di cantiere, con i corpi idrici sotterranei relativamente agli AG nn. 13, 14, 15 e 16 come sottolineato dallo stesso proponente nella Tavola "Quadro di riferimento ambientale - Relazione", par. 4.5.3. "Interferenze con i corpi idrici sotterranei", p. 32;

- l'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale (torrente Carapelle e Calaggio, torrente San Gennaro) relativamente al tracciato del cavidotto e alla viabilità nei tratti di connessione degli AG 01-02, 07-09, 07-13, 12-16, 14-16, ma anche con la viabilità storica rappresentata dai tratturi nel tratto del cavidotto e della viabilità relativo agli AG 2-3 che si sovrappone ad un'area classificata come B dal PUTT/p;

6) per quanto concerne l'impatto acustico, si rileva che gli elaborati prodotti non risultano firmati da un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995;

7) con riferimento alla ipotesi di distacco (gittata) è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: in merito al rischio di incidenti, si rileva la presenza (in seguito ad analisi dell'ortofoto Sit Regione Puglia 2006-7 in ambiente GIS) di alcuni fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m nel caso degli AG n. 1 (2 edifici), 7 (4 edifici), 8 (5 edifici), 9 (1 edificio), 11 (un insediamento produttivo agricolo da CTR disponibile su www.sit.regione.puglia.it). Si segnala inoltre critica la

posizione degli AG nn. 11-12 e 8-9 che si trovano ad una distanza inferiore ai 300 m rispettivamente sia dalla SP 102 che dall'Autostrada A16.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Candela di 32 MW proposto dalla Puglia Energia S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Candela (FG), in località "Giancamillo, Serra D'Isca, Liseo" - Proponente: PUGLIA ENERGIA S.R.L, sede legale: Via Uberti n.14, 47521- Cesena, già SOEMS S.p.a. Via Paul Harris n. 5 Mercato Saraceno 47025 (FC).
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Candela.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
